IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLV - Serie IV - Vol. III - Fasc. IV - Aprile 1921

SOMMARIO. — **ATTI DEL S. P.** — Allocuzione Concistoriale, p. 124. — **S. CONGR. DEL CONCILIO.** — *Corrienten.* Circa la giurisdizione episcopale su le Conferenze di s. Vincenzo de' Paoli, p. 101. — **S. CONGR. DEI RITI.** — I. Istruzione per le Messe dei sacerdoti cecuzienti, p. 103 - II. Dubbio circa il canto del « Benedictus », p. 106. - III. Decreto su la Lode di s. Giuseppe, p. 107. — **S. PENITENZIERIA AP.** — I. Decreto circa alcune aggiunte nel Rosario, p. 108. - II. Dubbio circa le indulgenze apostoliche, p. 110. - III. Dubbio circa le indulgenze delle feste trasferite, p. 110. — **P. COMM. INT. DEL CODICE.** — Risoluzione di tre dubbi circa la professione religiosa e di uno circa la dispensa matrimoniale, p. 111, — — **LETTURA DEL CODICE.** — Del procedimento giudiziario: periodo introduttorio e probatorio, p. 113. — **QUESITI MINORI.** — N. 5-9, p. 119. — **BREVI RISPOSTE.** N. 25-44, p. 121. — **CRONACA ECCLES.** — Atti del Concistoro. - Nuovi Cardinali. - Nuovi Vescovi. - Necrologio, p. 124. — **FATTI DEL MESE**, p. 131. — **RECENSIONI**, p. 132 *bis*.

ATTI DELLA SANTA SEDE

S. Congregazione del Concilio.

Circa la giurisdizione dell'Ordinario su le Conferenze di s. Vincenzo dei Paoli (Cfr. *A. A. S.*, XIII, p. 135).

Corrienten. — *Jurisdictionis*, 13 novembre 1920. — Il Vescovo di Corrientes nella Repubblica Argentina espone che nelle Conferenze di S. Vincenzo della sua diocesi ha trovato « nonnulla « difformia et religioni adversa, immo et noxia », e che volendo ciò correggere gli vien fatto impedimento dai loro superiori, i quali affermano che le dette Conferenze, essendo associazioni laiche e non ecclesiastiche, dipendono dal Direttore Generale per l'Argentina, e non dai Vescovi locali. Non essendosi a ciò acquietato il Vescovo, il quale crede che dette Conferenze siano vere e proprie Pie Unioni a norma del Codice, libro II, parte III, titolo XVIII e XIX, e che quindi spetti al Vescovo approvarle, permetterle, stabilirne l'ordinamento, o almeno visitarle e esigerne i rendiconti, ha sottoposto alla S. C. del Concilio il dubbio: « An et quo ambitu, praedicta Societas S. Vincentii a « Paulo, Ordinarii loci potestati subsit, iuxta quae in libro II, p. III, tit. XVIII et XIX C. I. C. praecipiuntur ».

Ma la S. C. nella plenaria del 1920 ha creduto semplicemente « over rispondere: *Ad mentem* Mens est: « che si scriva a Monsignor

« Vescovo, facendogli notare che, nel caso, l'Ordinario ha su la « detta società il diritto e il dovere di vigilanza, e di curare che « in essa nulla s'attenti contro la fede e il costume, e, qualora « vi fossero abusi, di correggerli e reprimerli ».

La quale risoluzione fu approvata dal S. Padre il giorno successivo.

ANNOTAZIONE.

Nel lungo e dotto voto del Consultore viene diffusamente narrata la storia delle Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli, sì maschili che femminili, e tanto la storia generale, quanto le particolari vicende delle dette Conferenze nella Repubblica Argentina, concludendo che le Conferenze non sono nè confraternite nè pie unioni *ecclesiastiche*, ma rimangono opere *laiche*, quantunque grandemente benemerite e favorite dalla Chiesa che le arricchì di copiose indulgenze. Perciò i fedeli in esse riunite non hanno, per questo titolo, alcuno speciale legame di soggezione all'autorità ecclesiastica, nè questa viceversa ha speciali diritti o doveri verso di essi; ma solo quelli generali, definiti specialmente nel can. 336 § 2: « Sorveglino i Vescovi che non sorgano « abusi nella disciplina ecclesiastica... si adoperino affinchè sia conser- « vata la purezza di fede e di costumi nel clero e nel popolo... che nelle « scuole si istruisca la gioventù secondo i principî della religione catto- « lica ». Poichè dunque, nel caso, si parla genericamente di abusi in fatto di fede o di costumi, necessariamente il Vescovo può e deve correggerli e reprimerli, già in forza di tale canone, tanto nelle dette società quanto in ogni altra circostanza. E bastando all'uopo tale prescrizione di legge, la S. C. non ha creduto di dover occuparsi del resto.

Quanto alla questione della distinzione di opere e associazioni pie, in *laiche* e *ecclesiastiche*, anchè noi ce ne siamo occupati nello stesso senso (cfr. p. es. vol. XXXII, p. 339 s.): tale distinzione è evidente nel Codice, che ne dà anzi la discriminante nell'aversi o non aversi intervento dell'autorità ecclesiastica nella loro *erezione*, per cui solo ottengono « personam iuridicam in Ecclesia » (can. 687, riguardo a società; can. 1489, § 1, riguardo a opere pie in genere). Se tale erezione non ha luogo, le società o opere pie, per quanto *commendatae* dalla Chiesa (cfr. c. 684) non cessano di rimanere laiche: così è delle Conferenze, come delle società di temperanza, etc., sebbene non solo raccomandate, ma anche arricchite di indulgenze e favori spirituali. Ciò si dimostra nella fattispecie, esaminando la fondazione (a. 1833 per opera di Federico Ozanam, a Parigi), la organizzazione e la compilazione degli statuti, i documenti stessi delle indulgenze loro concesse, le parole elogiative dei Sommi Pontefici e dei Vescovi, etc., donde

sempre risulta la loro condizione di opera laica, in aiuto del clero, ma non sottomessa a esso; essendosi così voluto per mantenere ovunque alle Conferenze la loro speciale fisonomia, che altrimenti avrebbe variato da diocesi a diocesi. Singolare valore ha la testimonianza dell'arciv. di Buenos Ayres, che nel 1885, richiesto di benedirne la fondazione nella sua arcidiocesi, la concesse volentieri, distinguendo l'*autorizzazione* a fondarle, che dichiarava non spettare all'autorità episcopale, dal consenso e *beneplacito* alla loro fondazione, che dava ampiamente, dichiarando « quod tuto ex sese potest haec Societas constitui, et consilium damus ut constituatur ».

S. Congregazione dei Riti. (1)

Circa le Messe votive de Beata e pro defunctis, *da dirsi, per Indulto ottenuto dalla S. Sede, dai sacerdoti cecuzienti* (*A. A. S.*, XIII, 154). (2)

Istruzione. — 1. – PRAENOTANDA. – 1. Sacerdos caecutiens seu tali visivae potentiae debilitate, sive accidentaliter sive habitualiter, laborans, ut legere possit non nisi typos valde crassos, a Summo Pontifice seu Sacra Rituum Congregatione, nisi Episcopus Apostolica facultate fuerit munitus, dispensationem obtinere potest celebrandi, iuxta normas inferius accuratius exponendas, aut Missam votivam de beata Maria Virgine aut Missam, quam vocant, quotidianam Defunctorum.

2. Conditiones vero in huiusmodi privilegii instrumento appositae, non sunt merae ritualitatis et styli, sed obligatoriae in conscientia.

3. Si in privilegio dicatur: *Dummodo Orator non sit omnino caecus* et interea plane caecus evadat, tunc a celebrando Missam abstinere debet, donec novum indultum impetraverit; eoque obtento, sub gravi tenetur assistentia uti alterius sacerdotis,

---

(1) Negli A. A. S., XIII, 147 ss. troviamo di nuovo stampati l'ufficio, Messa ed elogio di S. Efrem, già pubblicato in XII, 544. Avendoli anche noi dati per intiero, sopra, a p. 10 ss., a risparmio di spazio, ci limitiamo a segnalare l'*unico* cambiamento fatto, alla lezione IV, che deve cominciare così: « Ephraem, *genere* Syrus, *Nisibeno patre natus est*. Adhuc iuvenis etc. » (v. *Monitore*, p. 11, linea 8. Inoltre alla riga 10, dopo la parola *Nisibi*, aggiungasi: Mesopotamiae urbe).

(2) L'istruzione è del tutto conforme alle nuove rubriche circa le Messe votive, ed è del tutto chiarissima: per commentarla basterebbe tradurla.

quamvis forte haec obligatio in indulto non expresse fuerit apposita (1).

2. – REGULAE CIRCA MISSAM VOTIVAM DE BEATA MARIA VIRGINE. — I. – *Quae Missa votiva de beata Maria Virgine sit dicenda.* 1. Caecutiens dispensatus dicat Missam inter votivas de beata Maria Virgine assignatas *quintam*, quovis anni tempore.

2. Si vero tantae adhuc est potentiae visivae ut legere possit etiam alias quatuor Missas votivas de beata Maria Virgine in Missali caecutientium pro diversitate Temporum exstantes, facultas ei sit easdem celebrare iuxta Temporum diversitatem.

II. – *Quando Missa votiva de beata Maria Virgine sit dicenda.* 1. Missa votiva de beata Maria Virgine dici *potest* quovis anni tempore; dici vero *debet* omnibus et singulis diebus, in quibus non permittantur Missae quotidianae Defunctorum iuxta Calendarium Ecclesiae in qua Sacerdos caecutiens celebrat; salvis tamen privilegiis ulterioribus circa Missas Defunctorum infra num. 3 expositis (2).

2. In triduo sacro Maioris Hebdomadae Sacerdos caecutiens omnino a celebrando abstinebit.

3. In Festo Nativitatis Domini tres dicere potest Missas.

III. – *Quo ritu sit celebranda.* 1. Si Missa votiva de beata Maria Virgine celebretur pro re gravi et publica simul causa, a Sacerdote caecutiente semper dicuntur unica *Oratio*, *Gloria in excelsis*, *Credo*, *Praefatio* in tono solemni, *Ite Missa est*, et ultimum Evangelium S. Joannis *In principio*, etsi a Sacerdotibus non privilegiatis facienda esset illa die commemoratio, vel dicenda Collecta ab Ordinario imperata, vel dicendum in fine Evangelium Officii commemorati, iuxta Rubricas.

2. In omnibus aliis casibus:

a) dicitur *Gloria in excelsis*:

I. – Quandocumque dicendum est in Missa diei currentis, iuxta Calendarium Ecclesiae in qua Missa celebratur;

II. – In iubilaeo propriae ordinationis sacerdotalis;

III. – Infra Octavas, etiam simplices, beatae Mariae Virginis, iuxta Calendarium Ecclesiae in qua Missa celebratur;

IV. – In sabbato.

---

(1) Cfr. *M. E.*, XXIX (1917), p. 111.

(2) Cfr. *M. E.*, XXX (1918), p. 289 s. n. 51.

b) Orationes quod attinet, haec observanda sunt:

I. – Secunda et tertia Oratio non adduntur, quandocumque Orationes de Tempore excluduntur a ritu Missae diei currentis, iuxta Calendarium Ecclesiae in qua Missa celebratur;

II. – Secus tres dicantur Orationes, et quidem secunda de Spiritu Sancto, tertia contra persecutores Ecclesiae vel pro Papa.

c) *Credo* dicitur:

I. – Quandocumque dicendum est in Missa diei occurrentis, iuxta Calendarium Ecclesiae in qua Missa celebratur;

II. – In iubilaeo propriae ordinationis sacerdotalis.

d) In Praefatione dicitur *et te in veneratione*, praeterquam in Festis et per Octavas, etiam simplices, beatae Mariae Virg., in quibus Praefatio dicitur perinde ac si Missa de Festo vel de Octava celebraretur.

e) Ultimum Evangelium semper est S. Joannis *In principio*.

f) In Oratoriis privatis, Calendarium proprium Celebrantis tenet locum Calendarii Ecclesiae in qua Missa celebratur; idque etiam circa Missam Defunctorum servabitur.

3. – Rubricae circa missam defunctorum. — 1. Loco Missae votivae de beata Maria Virgine Sacerdos caecutiens celebrare potest Missam quotidianam Defunctorum, cum vel sine cantu, ad normam Rubricarum de Missis Defunctorum, iuxta Calendarium Ecclesiae in qua celebrat. –

2. Hanc Missam celebrat etiam (et quidem ter si placuerit) in Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum, in qua tamen unam tantum Orationem dicet, nempe *Fidelium*; servata (si bis vel ter hac die celebret) Constitutione Benedicti Papae XV *Incruentum Altaris sacrificium*, cuius vigore unam tantummodo Missam cuicumque maluerit applicare et pro ea stipem percipere valeat: alias vero Missas, nulla stipe percepta, pro omnibus fidelibus defunctis et ad mentem Summi Pontificis, prout ceteri Sacerdotes, applicet.

3. Unica Oratio in hac Missa dicitur, quandocumque haec Missa quotidiana locum teneat Missae in qua unica tantum Oratio, iuxta Rubricas, dici debeat. Secus tres saltem Orationes dicantur: prima tamen et secunda Oratio variari poterunt, iuxta peculiarem intentionem et applicationem Missae.

4. Ad Sequentiam *Dies irae* Sacerdos caecutiens numquam tenetur. Attamen si Missam cantet, licet ipse Sequentiam non legat, Chorus eam cantare non omittat.

Romana. Sanctissimus Dominus noster Benedictus Papa XV suprascriptam Instructionem ad sacrosanctum Missae sacrificium celebrandum a Sacerdotibus caecutientibus, qui Apostolicum Indultum in casu obtinuerint, ab infrascripto Cardinali sacrae Rituum Congregationi Praefecto relatam, approbavit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 12 ianuarii 1921.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

II.

Si dichiara che la parte « Benedictus qui venit » *del* « Sanctus », *nelle Messe solenni deve cantarsi subito dopo l'Elevazione, non prima, riformandosi all'uopo la Rubrica del Graduale* (*A. A. S.*, XIII, 157).

Dubbio. — Exorto dubio, et Sacrorum Rituum Congregationi, pro opportuna solutione, proposito, circa interpretationem verborum *Gradualis Romani* tit. « de ritibus servandis « in cantu Missae », n. VII, ubi legitur: « Finita Praefatione, « chorus prosequitur *Sanctus* », etc., quaeritur: « An haec verba « in Missis cum cantu sint interpretanda ut *Sanctus* canatur « usque ad *Benedictus* inclusive vel exclusive? ».

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis voto, omnibus perpensis respondendum censuit: « *Negative* « ad primam partem, *affirmative* ad secundam, iuxta *Caeremo-* « *niale Episcoporum*, libr. II, cap. VIII, 70 et 71 et decreta « n. 2682, *Marsorum*, 12 novembris 1831, ad 31, n. 3827, decre- « tum generale 22 maii 1894 et n. 4243 *Cephaluden.* 16 decembris « 1909 ad VI ». Insuper ad maiorem declarationem et explicationem statuit: quod in novis editionibus *Gradualis Romani*, titulo et numero praedictis nempe: « de ritibus servandis in « cantu Missae », n. 88, ponatur: « Finita Praefatione chorus « prosequitur *Sanctus*, etc., usque ad *Benedictus qui venit*, etc.,

« exclusive; quo finito, et non prius, elevatur Sacramentum. « Tunc silet chorus et cum aliis adorat. Elevato Sacramento, « chorus prosequitur cantum *Benedictus* ». Haec autem Rubrica inviolabiliter observetur, quibuslibet contrariis non obstantibus, in omni Missa cantata tum vivorum, tum defunctorum, sive cantus gregorianus, sive cantus alterius cuiusvis generis adhibeatur.

Atque ita rescripsit, declaravit et servari mandavit. Die 14 ianuarii 1921.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

III.

Nelle laudi « Dio sia benedetto », *dopo la lode del nome di Maria deve aggiungersi:* « Benedetto san Giuseppe suo castissimo Sposo » (*A. A. S.*, XIII, 158).

Urbis et Orbis. — Volvente anno iubilari quinquagesimo a promulgato Decreto pontificio quo, die 8 decembris anno 1870, Deiparae Virginis Mariae Sponsus, eiusque unigeniti Filii Salvatoris nostri nutritius, sanctus Ioseph, peculiaris catholicae Ecclesiae apud Deum patronus constitutus et declaratus fuit, beatissimus Pater Benedictus XV motu proprio: *Bonum sane et salutare* diei 25 iulii anni superioris (1) praecepit et mandavit, ut, intra eundem annum quinquagesimum, in honorem sancti Patriarchae et in memoriam promulgati Decreti, solemnis supplicatio fiat, tempore et modo ab Episcopo, seu Ordinario cuiusque loci, designandis: elargita quoque Indulgentia plenaria, quam Christifideles adstantes sub consuetis conditionibus lucrari valeant. Nunc vero idem Summus Pontifex, plurium Sacrorum Antistitum et Christifidelium votis ac precibus libentissime obsecundans, statuit ac decrevit, ut quod honori Beati

(1) Cfr. vol. XXXII (1920), p. 263. Il presente decreto conferma implicitamente che anche alle dette Lodi nulla può aggiungersi o togliersi senza perdita di indulgenze (v. *Raccolta*, p. 561, n. 320) neppure per autorità Episcopale.

Ioseph ex particulari indulto apostolico et probata consuetudine in aliquibus locis viget, ad universam Ecclesiam perpetuo extendatur, scilicet: ut piae Laudi: *Benedictus sit Deus*, etc., vulgo *Dio sia benedetto*, etc., pluribus indulgentiis ditatae, quae, iuxta monitum et exemplum Psalmistae et Ecclesiae: « Benedicam Dominum in omni tempore: semper laus eius in ore meo » (*Psalm.* 33, j), instituta est ad iniurias resarciendas et amovendas divino Nomini sanctisque caelitibus potissimum per blasphemias et turpiloquia inlatas, post laudem Nominis Mariae Virginis et Matris, vulgo *Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre*, addatur laus eius castissimi Sponsi et sanctae Familiae paterna vice praepositi, hisce verbis: « Benedictus sanctus Ioseph eius castissimus Sponsus », vulgo *Benedetto san Giuseppe suo castissimo Sposo*. Quod maxime conferet tum ad complementum laudis et invocationis Sanctae Familiae Nazarenae, tum ad validum eiusdem praesidium in quolibet vitae discrimine, potissimum in extremo agone, impetrandum: servatis de cetero servandis.

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 23 februarii 1921.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

S. Penitenzieria Apostolica.

I.

Si indulge esplicitamente di poter conservare, ove vige, il costume di aggiungere nelle « Ave Maria » *del Rosario, dopo la parola* « Iesu » *altre brevi frasi indicanti il mistero, senza perdita delle indulgenze, nonostante il can. 934 § 2 (A. A. S.*, XIII, 163).[1]

Decreto. — In recitatione Ssmi Rosarii, ad faciliorem mysteriorum meditationem, viget in quibusdam regionibus

(1) Cfr. *M. E.*, XXXII (1920), p 88-89, n. 12. Lo Schneider (*Manuale Clericorum*, ed. 4, 1892, p. 415) dice autore di questo metodo il teologo Michele Azpilcueta (Navarrus), nella cui *Miscellanea de Psalterio et Rosario* scritta nel 1583, si ritrova realmente. — Mons. Esser (*U. L. F. Rosenkranz*,

consuetudo addendi cuilibet salutationi angelicae post vocem « Iesu » brevem enunciationem mysterii meditandi, ita ut dicatur, exempli causa: « Benedictus fructus ventris tui Iesus, *qui pro nobis sanguinem sudavit* ». Attento autem canone 934 § 2 Codicis Iuris Canonici, iuxta quem Indulgentiae alicui orationi adnexae penitus cessant ob quamlibet additionem, detractionem vel interpolationem; a quodam oratore privatim quesitum fuit: « Utrum praedicta consuetudo servari et *propagari* possit, in- « tegris manentibus indulgentiis Ss. Rosario adnexis ». Et die 27 iulii anno 1920 haec Sacra Poenitentiaria respondit: *Negative.*

Cum autem huiusmodi responsum a praedicto oratore vulgatum fuisset, nonnulli Ordinarii Helveticae et Germanicae Ditionis exposuerunt, consuetudinem praedictam sic invaluisse in suis dioecesibus inde a remota aetate, ut absque scandalo et perturbatione fidelium submoveri non possit, atque insuper s. m. Pium IX, anno 1859, pro locis ubi mos iam invaluerat, clementer indulsisse ut fideles tali ratione Rosarium recitantes valeant eiusdem Indulgentias lucrari.

Itaque Sacra Poenitentiaria re mature perpensa censuit: 1) declarandum esse, canonem 934 § 2 Codicis Iuris Canonici continere legem generalem, quae indultum pianum nullimode revocat; 2) supplicandum SSmo pro extensione eiusdem indulti, favore omnium qui iuxta praedictum morem in quibuslibet locis SS. Rosarium recitare consueverint.

Facta autem de praemissis relatione SSmo Dno nostro Benedicto div. Prov. Pp. XV ab infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiore, in audientia diei 21 huius mensis, Sanctitas Sua enunciatam declarationem approbavit, et indulti extensionem, uti supra, benigne concedere dignata est.

Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die 22 ianuarii 1921.

O. Card. GIORGI, *Poenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

F. Borgongini Duca, *Secretarius.*

1889, p. 257) lo fa risalire anche oltre « alla fine del secolo XV ». Esso è diffuso in tutti i paesi di lingua germanica, e sembra pur consigliato nel Concilio Provinciale di Vienna del 1858 (approvato a Roma e stampato nel 1859). Già vent'anni prima nel decreto della S. C. Ind. 1° luglio 1839, ad 3 et 4 (Decr. auth. n. 273, p. 243) ne è fatto cenno, con la dichiarazione non essere *necessario* per l'acquisto delle indulgenze, bastando la meditazione mentale.

II.

Dichiarasi che anche le indulgenze apostoliche non si perdono col trapasso (eccetto il caso di vendita) dell'oggetto cui sono annesse (*A. A. S.*, XIII, 164).

Dubbio. — Utrum canon 924 § 2 Codicis Iuris Canonici, iuxta quem « Indulgentiae coronis aliisve rebus adnexae tunc « tantum cessant, cum coronae aliaeve res prorsus desinant « esse vel vendantur », abrogaverit Decretum s. m. Alexandri VII, die 6 februarii anno 1657 editum, a singulis Summis Pontificibus initio pontificatus renovatum, et etiam die 5 septembris anno 1914 a SSmo D. N. Benedicto div. Prov. Pp. XV confirmatum, quo expresse declaratur Indulgentias vulgo « Apostolicas » coronis aliisve rebus sic adnecti ut ne transeant personam illorum, pro quibus huiusmodi res benedictae fuerint, vel illorum, quibus ab istis prima vice fuerint distributae, atque ne pariter hae res commodari vel precario aliis tradi possint Indulgentias communicandi causa? (1)

Sacra Poenitentiaria Apostolica, re mature perpensa, respondendum censuit: *Affirmative.*

Hoc autem responsum ab infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiore in audientia diei 4 vertentis februarii eidem Ssmo D. N. relatum, Sanctitas Sua approbavit, confirmavit atque publici iuris fieri iussit.

Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die 18 februarii, anno 1921.

O. Card. Giorgi, *Poenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

F. Borgongini Duca, *Secretarius.*

III.

Dichiarasi che le indulgenze non si trasferiscono col trasferirsi solo temporaneo e senza solennità esterna della festa cui sono annesse, anche se cade in Venerdì Santo (*A. A. S.*, XIII, 165).

Dubbio. — Attento canone 922 Codicis Iuris Canonici, proposita fuerunt sequentia dubia: « Cum festum, cui adnexa « sit aliqua Indulgentia, legitime quidem transfertur, sed ad « tempus tantummodo et absque solemnitate ac externa cele-

(1) Cfr vol. XXVI, p. 485 ss., specie a p. 486 s.

« bratione, quaeritur: 1° utrum Indulgentia cesset vel maneat « diei affixa; et quatenus negative ad 1^am^ partem, utrum 2° ma- « neat etiam cum festum transfertur ob occursum feriae VI in « Parasceve? ».

Sacra Poenitentiaria respondit: Circa 1^m^, *negative ad* 1^am^ *partem, affirmative ad* 2^am^. Circa 2^um^, *affirmative*.

Facta autem de praemissis relatione Ssmo D. N. Benedicto div. Prov. Pp. XV, ab infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiore, in audientia diei 4 huius mensis, Sanctitas Sua enunciata responsa approbavit et publicari iussit.

Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die 18 februarii, anno 1921.

O. Card. Giorgi, *Penitentiarius Maior*.

L. ✠ S.

F. Borgongini Duca, *Secretarius*.

Pontificia Commissione circa l'interpretazione del Codice.

Risoluzione autentica di alcuni dubbi circa la professione religiosa (*I-III*) *e circa la dispensa nel caso perplesso* (*IV*) [*A. A. S.*, XIII, 177]. (1)

I. In quibusdam Institutis votorum simplicium vota emittuntur sub hac vel simili conditione apposita: « Donec in Congregatione vivam », ita ut alumnus, sive sponte discedat sive a Superioribus dimittatur, ipso facto a votis liber evadat. Hinc quaeritur:

1° In hisce Institutis debetne tali professioni praemitti triennium votorum temporaneorum, ad normam can. 574?

2° In dimissione alumnorum, qui similem professionem emiserunt, debentne servari cann. 647-648 de dimissione religiosorum qui vota temporanea emiserunt, vel can. 649 et sequentes de dimissione eorum, quo vota perpetua emiserunt?

Resp.: Ad 1^m^. Negative.

(1) Anche di questi dubbi daremo il commento appena il tempo e lo spazio ce lo permetteranno. Riguardo al IV osserviamo per ora trattarsi ovviamente della facoltà di dispensare del Vescovo, non già del parroco o altri, che possono solo darla « in casibus occultis ».

Ad 2^um^. Pro iis qui vota iam emiserunt sub hac conditione, serventur canones 646, 647 et 648.

II. In can. 681 praescribitur ut in dimissione alumnorum Societatum sine votis serventur canones 646-672, qui de dimissione religiosorum agunt. Cum vero hi canones diversa praescribant, pro diversitate casuum votorum temporaneorum aut perpetuorum, queritur ad quemnam casum referri debeat praescriptio praedicti can. 681, cum in eo agatur de alumnis qui nulla vota emittunt?

Resp.: Si vinculum quo adstringuntur sodales Societatis sine votis est temporale, serventur canones qui agunt de dimissione religiosorum qui vota temporaria emiserunt; si sit perpetuum, serventur canones de dimissione religiosorum qui vota perpetua nuncuparunt.

III. Cum in Constitutionibus quarumdam Congregationum Religiosarum iuris pontificii in formula professionis nulla fiat mentio Antistitae, sed tantummodo Episcopi vel eius delegati, quaeritur:

1° An Episcopus vel eius delegatus in casu habendus sit legitimus Superior secundum Constitutiones ad professionem recipiendam, de quo in can. 572, § 1, n. 6.

2° An lege clausurae papalis, de qua in cann. 597-600, comprehendantur etiam moniales, quarum vota, quamvis ex Instituto deberent esse sollemnia, tamen in aliquibus locis, ex praescripto Sedis Apostolicae sunt simplicia.

Resp.: Ad 1^um^. Affirmative, tamquam habens legitimum mandatum.

Ad 2^um^ Negative, ratione indulti apostolici adhuc in vigore manentis.

IV. Utrum ad normam can. 1045, § 1, clausula « quoties impedimentum detegatur cum iam omnia sunt parata ad nuptias », intelligi debeat stricto sensu, scilicet quod impedimentum antea omnino ignotum fuerit et tunc resciatur, an potius eo sensu quod, quamvis antea cognitum, tunc solum tamen ad notitiam Parochi aut Ordinarii sit delatum.

Resp.: Negative ad 1^am^ partem, affirmative ad 2^am^.

Romae, 1 martii 1921.

PETRUS Card. GASPARRI, *Praeses.*

Aloisius Sincero, *Secretarius.*

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(Continuaz. vedi sopra, pag. 67)

PROCEDURA GIUDIZIARIA. — Il procedimento giudiziario di cui il Codice canonico si occupa, è essenzialmente, giusta la definizione del can. 1552, procedimento di *dichiarazione:* la fase *esecutiva* del giudizio, nel nostro diritto, non ha bisogno dell'ampiezza che assume nel diritto civile, essendo argomento meramente disciplinare: ond'è che il brevissimo titolo a questa fase dedicato (XVII), ne tratta non come d'un proprio procedimento, ma come d'applicazione delle norme già prima dettate per la risoluzione degli incidenti. Anche nel procedimento dichiarativo canonico si possono rilevare le due fasi di discussione *preparatoria*, e discussione *definitiva;* ma giustamente la maggiore estensione (tit. VI-XI) è data alla prima, comprendente la vera e propria istruttoria con tutto lo svolgimento della procedura incidentale (cfr. tit. XI): la discussione definitiva è ridotta alla più semplice espressione senza escludere, come facoltativo l'elemento orale tit. (XII, c. 1862-1867); con che si raggiunge nel miglior modo il duplice intento della celerità degli atti e insieme della cautela necessaria.

Nell'istruttoria giudiziaria canonica possiamo agevolmente distinguere tre logiche parti: introduzione e contestazione della lite (tit. VI-VIII), periodo probatorio o istruzione pr. detta (tit. IX-X), periodo incidentale (XI): il senso logico fra queste due ultime parti è chiaro, poichè anche l'incidentale fornisce elementi che servono a preparare la finale risoluzione della lite e qualche volta a troncarne la trattazione in virtù di un mezzo pregiudiziale.

Diremo brevemente di ciascuno dei tre periodi indicati, in modo da riassumere le disposizioni fondamentali, omettendo cioè quei particolari che non giovano allo studio dei principî, ma interessano in modo esclusivo la pratica forense.

a) *Periodo introduttorio:* 1. La Domanda. È chiaro per definizione che un giudizio contenzioso in materia civile (cfr. c. 1618) non può ricevere iniziamento se non da formale

istanza diretta al magistrato dalla parte che reclama il di lui ministero per la tutela del proprio diritto. Di qui la formola del c. 1706, che, appunto trattandosi di un principio fondamentale, è del tutto analoga a quella dell'art. 35 del Cod. proc. civ. ital. Da questo principio deriva anche il disposto del c. 1708 che nella domanda delle parti deve essere pure indicata, generalmente sì, ma sufficientemente, la sfera d'azione entro cui la domanda stessa si muove, nonchè quella delle prove che si propongono a sostenerla affinchè il giudice conosca (c. 1709), non solo se esse siano contenute nella sfera della propria competenza, e se le parti siano abili al giudizio (trattasi infatti qui di presupposti d'ordine pubblico [cfr. c. 1609], che non dipendono dal giudice), ma ancora se la domanda stessa abbia o no un qualche fondamento che gli permetta di impiegare utilmente il suo ministero, ossia se vi sia luogo o no a procedere: ognun vede quanto questa equa disposizione sia utile ad evitare tardive pronunzie di non luogo. Contro il pericolo, temuto da molti, che questa facoltà di delibazione accresca l'arbitrio del giudice, il codice reca due efficaci rimedî, sia nel diritto di ricorso al giudice superiore (c. 1707, § 3) sia nel termine perentorio devolutivo di 35 giorni prefisso al giudice per pronunziarsi circa l'ammissione della domanda (1710).

2. La Citazione. Nel sistema del diritto civile la citazione assorbisce anche la domanda, ed è quindi esplicazione di attività dell'attore medesimo: perciò la comparizione volontaria delle parti non può dispensare praticamente dalla citazione che nei giudizi minori dinanzi ai conciliatori e pretori (cfr. articolo 37), essendo appunto la domanda, contenuta nella citazione, la base del procedimento ulteriore. Nel dir. can. la citazione segue la domanda e il giudizio delibatorio della sua ammissione: è quindi attività del giudice, che chiama egli stesso (c. 1712) in giudizio il convenuto onde sia posto in grado di difendersi: perciò la comparizione volontaria può senz'altro dispensare dalla citazione (c. 1711, § 2). La parte che si suol dire *sostanziale* della citazione è brevissimamente indicata nel c. 1715, § 1, che comprende la *edictio actionis* (enunciazione dell'oggetto e cause per cui l'attore A. A. promuove il giudizio), la *vocatio in ius*, cioè l'intimo al convenuto N. N. (specificamente dal giudice designato) a comparire alla sua presenza, il *termine*, cioè il tempo, e

il luogo. Invece gli altri can. di questi cap. II disciplinano minutamente la parte *formale* della citazione, vale a dire la *notificazione*, designando le formalità per cui si rende *certo* che il convenuto abbia avuto notizia della chiamata in giudizio (cfr. c. 1723). Il procurare cotale certezza, materiale, o per lo meno giuridica, è lo scopo e la base, ma perciò anche la misura delle disposizioni del Codice su questo punto: quindi esso non si restringe rigorosamente, come il codice civile (art. 135), all'atto esclusivo dell'usciere (can. 1717) ma ammette qualsiasi « alius modus qui secundum locorum *leges et conditiones tutissimus* sit » (cfr. c. 1719). L'atto dell'usciere, che consegna in mano propria, garantendosi con la firma e data, fornisce la certezza materiale, e anche la legge canonica lo preferisce imitando minutamente le disposizioni del cod. ital. (cfr. art. 135-139 col can. 1717-1721); ma anche la certezza giuridica basta all'uopo: perciò il voto espresso dai civilisti « esser desiderabile che la legge nostra, « seguendo l'esempio d'altre, utilizzi il moderno sviluppo e la nota « esattezza del servizio postale per farlo concorrere all'opera « delle notificazioni » (1) è stato sollecitamente accolto dal legislatore canonico (c. 1719). La citazione edittale o per proclami pubblici di cui all'art. 146 è pure opportunamente ricevuta nel can. 1720 anche nel caso di un solo convenuto, al qual proposito è notevole l'innovazione del Codice che accoglie nel c. 1713 il principio moderno (art. 136-138) della notificazione al rappresentante giuridico degli incapaci (o anche enti collettivi), designato però anch'esso per nome e cognome (cfr. 1751 coll. 1723).

Il Codice sanziona poi l'osservanza delle prescrizioni sì formali che sostanziali della citazione, comminandone la nullità (c. 1723, sempre a norma del 1680), la quale induce anche la nullità del processo e quella (riparabile) della sentenza (canone 1894, § 2). Quasi poi a dare la misura della gravità di tale sanzione enunzia concisamente (c. 1725 cfr. 1714) i principali effetti della citazione che si compendiano nel primo: « res desinit esse integra » di cui son conseguenza i rimanenti: preoccupazione e consolidamento di giurisdizione, interruzione di prescrizione e litispendenza, ossia consolidamento giuridico dello stato

(1) Mortara, *Principii di proc. civ.*, 1902, p. 122.

di fatto riassunto nel principio classico del « nihil innovetur »: dalla citazione hanno anzi occasione i principali tra gli incidenti giudiziari, come la contumacia, l'intervento in causa, gli attentati, onde la dottrina qui riassunta fornisce la base agli svolgimenti del tit. XI.

3. Contestazione della lite. La citazione impegna le parti a comparire dinanzi al giudici: ad essa quindi segue la *comparizione* (cfr. art. 147-148), per cui la lite viene proposta dinanzi al magistrato. È notorio come il diritto romano insistesse a lungo su questa *contestatio*, prescrivendo per essa un faticoso sistema formolare, in rapporto al concetto di *contratto obbligatorio* che ne derivava anche in confronto col giudice, quasi fondamento di tutto il giudizio: il diritto comune germanico esagerò ancor più questo concetto e questo formalismo. Oggi il Codice vi rinunzia in maniera esplicita (c. 1727: « nulla solemnitas ») conformandosi al giusto principio moderno per cui la giurisdizione non ha base consensuale, di diritto privato, ma pubblico: basta dunque che dinanzi al giudice si prospetti il bisogno di ristabilire fra le parti il vero e giusto rapporto in cui devono stare in ordine all'oggetto della controversia, il che può farsi con una semplice *petitio* da una parte e *contradictio* dall'altra, prendendone atto il giudice. Ciò però non vieta che, se la lite è complicata, se ne delimitino i singoli punti mediante le posizioni; ossia concordando i dubbi, o, in mancanza, definendoli d'ufficio, senza però rinunziare al diritto di una migliore definizione, quando risulti necessaria (c. 1729). La contumacia, come meglio vedremo in seguito, non sembra più rivestire il carattere di una « ficta litiscontestatio » (cfr. Vecchiotti, *Instit.*, II, p. 238) e tanto meno di confessione equivalente: anzi anche all'assente è dato modificare la contestazione (1729, § 1). Questa del resto ha lo scopo di legare piuttosto l'attore, che non il reo, il quale non ne risente altro effetto, che quello ovvio e giustissimo della cessazione del suo stato di buona fede (c. 1731). L'insieme di questi effetti costituisce quello stato giuridico o rapporto processuale in cui si trovano in seguito le parti e il giudice, cioè la

4. Instantia litis, e quindi dura e cessa con essa. Perciò il Codice dedica un titolo (l'VIII) a determinare quando codesto stato, quasi-contrattuale, e quindi il procedimento stesso,

viene a sospendersi, o a cessare: i casi di sospensione sono connessi alla morte o cessazione da ufficio di una parte, o del suo curatore o procuratore (c. 1732-1735); la cessazione è invece dovuta o alla perenzione d'istanza (1736-1739) ossia decadimento per inerzia durata tutto il tempo in cui ordinariamente dovrebbe finirsi il giudizio (due anni in primo grado, uno in secondo), o alla rinunzia o desistenza di parte (1740-1741).

b) *Periodo istruttorio.* — La discussione preparatoria è destinata alla istruzione del giudizio, ossia, principalmente, alla proposta e formazione delle prove *orali*, alla produzione di quelle *scritte*, e alla introduzione e definizione degli *incidenti*, nel senso sopra accennato. A bene intendere la partizione del Codice, giova tener presente il sistema delle prove, come viene magistralmente riassunto dal Mortara (op. cit., p. 146). Da tre fonti — egli scrive — derivano le prove che possono essere formate in giudizio: dalle dichiarazioni delle parti, da quelle di terzi, dall'esame obiettivo personalmente operato dal giudice. Appunto perchè le dichiarazioni delle parti o dei terzi forniscono la maggior sorgente a tali prove, esse hanno nome di *orali*. Le dichiarazioni delle parti sono di due specie, o semplici e costituiscono la *confessione* (c. 1750 ss.) o solenni e formano il *giuramento*. La confessione o è spontanea o provocata mediante l'*interrogatorio* (c. 1742-1749); il giuramento (c. 1829-1830) o è provocato dalla parte (decisorio: c. 1834-6) o dal giudice (suppletorio) o estimatorio (c. 1829-1834). Le dichiarazioni di terzi sono sempre provocate, poichè un terzo non può spontaneamente ingerirsi nelle altrui contese; esse si distinguono secondo che hanno per oggetto l'attestazione d'un *fatto*, pervenuto anteriormente alla conoscenza d'un terzo, nel qual caso costituiscono la *testimonianza* (c. 1754-1791), oppure la manifestazione d'un *giudizio* d'un terzo, richiesto dal magistrato in considerazione della di lui capacità tecnica o scientifica per illuminare la propria mente e coadiuvare alla formazione del proprio convincimento, e questa è la *perizia* (c. 1792-1805). L'esame obbiettivo del giudice si fa mediante l'*accesso* giudiziale sul luogo ove si trova la cosa, della quale l'esame è consigliato dalle circostanze, come mezzo di prova diretto, isolato o collegato con altri (c. 1806-1811). S'intende da sè come tutte queste prove debbano costituirsi nel processo: alla categoria invece delle prove *pre-costituite* spet-

tano i *documenti* (c. 1812-1824) o le *presunzioni* (c. 1825-8). Ciò promesso, veniamo alle singole parti.

1. Interrogatorio. Come abbiamo più volte notato, (cfr. can. 1618 e 1619) il diritto canonico segue la giusta media via tra il sistema di chi vuol sempre che il giudice ricerchi egli le prove, anche nella tutela di diritti meramente privati ai quali le parti possono, se vogliono, rinunziare, senza alcun detrimento dell'ordine pubblico; e di chi nega sempre al giudice tale facoltà e dovere, esigendo che il giudizio si fondi unicamente e solamente su le prove che le parti forniscono, anche se la ricerca della verità sia di interesse pubblico. Come il nostro Codice eviti l'uno e l'altro scoglio, si scorge chiaramente dal can. 1742, ove l'interrogatorio giudiziale è presentato come un vero *mezzo istruttorio* doveroso in mano del giudice, « ad « eruendam facti veritatem quod *publice* interest ut extra du- « bium ponatur »; discrezionale in ogni altro caso, specie a illustrazione delle prove addotte. Ed invero, dal momento che le parti si presentano dinanzi al giudice per ottenerne la decisione su una propria controversia, si pongono con ciò implicitamente nell'obbligo di rispondere a quelle interpellanze ch'egli sia nel bisogno di diriger loro all'uopo voluto. Di qui il disposto del can. 1743, nel quale peraltro è lodevolissima la discrezione del legislatore, il quale, ben comprendendo che il fine principale dell'interrogatorio non è precisamente quello di ottenere la *confessione* (sebbene ne possa essere la causa occasionale), ma solo quello di porre in opportuna comunicazione il giudice con le parti, sancisce bensì nel § 1 e 3 l'obbligo di rispondere il vero, ma non stabilisce senz'altro, come la procedura civile (art. 218), che chi ricusa di rispondere si ritiene *confesso*, lasciando anzi al prudente consiglio del giudice stimare « utrum recusatio iusta sit, an confessioni aequiparanda » (§ 3): anche questo si connette con quanto poi diremo circa il nuovo concetto della contumacia. È pure importante notare che il codice canonico implicitamente (richiamando nel c. 1745 § 2 le disposizioni del 1776), si diversifica dal civile nel *negare* la anticipata comunicazione degli articoli distinti su cui si provoca la risposta dell'avversario, prima che questi sia chiamato a rispondere. Infatti il sistema opposto adottato dal cod. civ., come riconosce il Mortara (l. c., p. 149) diminuisce di gran lunga l'efficacia dell'interrogatorio.

2. Confessione. — Questa « regina delle prove » che i codici civili (anche se, con manifesta incoerenza, ammettono vestita di giuramento) bandiscono quasi interamente dall'aula (l'it. non ne tratta che con l'interrogatorio), appare anche nel Codice canonico sufficientemente scoronata. Nei negozi in cui è in causa l'interesse pubblico, essa non ha valore anche se giudiziale e provocata; pure nei negozi privati non rileva l'altra parte dall'onere di prova che a norma del c. 1747, n. 3, se cioè il giudice non insiste nel richieder la prova (1751). Ancora più: il can. 1752 permette che in continenti (non ex intervallo) la parte possa disdirsi, smentendo la propria confessione, anche senza obbligo di dimostrare incorso quell'errore di fatto o vizio di volontà che, senz'altro, annulla il valore della confessione. Se poi si tratta di confessione estragiudiziale, la sua estimazione è totalmente rimessa al prudente arbitrio del giudice (1753). La ragione di queste innovazioni può giustamente scorgersi nella squalifica che l'odierno diritto dà in genere agli elementi *soggettivi* nella prova, dipendenti più dalla volontà che non dalla *realtà*: e nel fatto che infine la *confessione* non ha rilevanza se non in quanto presume un precedente stato di malafede o di tergiversazione da cui si esce con essa: presunzione quanto mai odiosa e labile.

(*Continua*).

QUESITI MINORI.

5. Oggi si parla da molti di *Messe dialogate* in cui cioè tutti i fedeli assistenti rispondono al celebrante invece del ministro, e si dice tale prassi lecita ed encomiabile particolarmente nei collegi e nelle comunità religiose anche femminili. Ma non è invece contraria al can. 813 § 1?

R. Noi non osiamo condannare quest'uso nei suoi giusti limiti (v'è chi procede troppo oltre, p. es. nel far recitare agli astanti, o far loro *udire*, anche le parti secrete della Messa, fin lo stesso Canone). Il can. 813 § 1 non si oppone, perchè il ministro rappresenta e sostituisce, quanto al rispondere, il popolo: anzi la stessa Rubrica al *Confiteor* dice: « Cum minister *et qui intersunt* respondent: Confiteor... Facta a *circumstantibus* confessione » (*Rit. cel. Miss.*, III, 9, 10). Detto canone vieta soltanto, eccetto il caso di necessità, l'assenza del ministro distinto dal popolo, per il servizio all'altare.

6. Nelle Messe *non* quotidiane dei defunti si dice un solo *Oremus* quando risponde all'ufficio celebrato ritu duplici. Ora (Brev. Rom., *de off. def.*) « officium defunctorum celebratur ritu duplici quando *solemniter* celebratur ». Quali sono i requisiti per aversi questa solennità?

R. Non sono indicati: basta la ricorrenza già privilegiata dalle rubriche (come deposizione, anniversario, ecc.) o qualunque altra straordinaria (p. es. un lutto generale, una commemorazione con esterno apparato ecc.). Non basterebbe il solo canto, che è permesso anche nei riti semi-doppio o semplice.

7. Nel can. 822 § 2 la « licentia *celebrandi* » può intendersi anche di *più* Messe, contrariamente al can. 1194 ove dicesi « unius Missae per modum actus »?

R. Affermativamente: possono cioè intendersi più Messe nel medesimo giorno e nel medesimo luogo. La differenza dal caso del can. 1194 è chiara, poichè nel caso del c. 822 § 2 il luogo allestito per la celebrazione del santo sacrificio non assume punto la forma di un oratorio domestico (anzi dicesi espressamente: « extra ecclesiam et oratorium »); mentre nel caso del can. 1194 trattasi proprio e soltanto di oratorio domestico.

8. Nel *Monitore* dell'agosto 1920 (pag. 246, n. 67), intorno all'acquisto delle indulgenze *toties quoties* dell'ultima Domenica di giugno, sembra esigersi *qualche cosa di solenne* ogni dì, nel caso che si predichino solo gli 8 giorni in forma d'esercizi spirituali; ma nel mese di novembre (pag. 348, n. 95), citando l Supplemento della *Raccolta* autentica, si dice che in tal caso, nel *resto del mese* può omettersi la funzione quotidiana, *bastando una pia lettura.*

Non è facile capire come si possa chiamar *solenne* un mese fatto quasi tutto con una semplice lettura. Otto giorni di prediche sono un ottavario solenne, non già *un mese solenne.* Che dunque ritenere?

R. Si ricordi sempre, che le *brevi risposte* corrispondono ad una domanda non riportata, e che perciò l'asserto non può sempre intendersi in modo assoluto; così, nel caso, la risposta data a pag. 246, n. 67, suppone la domanda: « se basti negli altri giorni qualche cosa di solenne: p. es., ecc. ». Invece la risposta al n. 95 del mese di novembre si riferisce ad una domanda che suppone un minimo di esigenza: « basta negli altri giorni una pia lettura? » E la risposta è coerente al dispositivo della concessione così espressa: « Quando il mese del S. Cuore si celebra solennemente, *ossia* con predicazione giornaliera, od *almeno* in forma di esercizi spirituali per otto giorni... ». Dunque negli altri giorni basta un *minimum*, p. es., una pia lettura (Supplem. alla *Raccolta*, 1910, pag. 51, n. 58).

9. L'Ufficio dei morti, che alcuni sacerdoti son chiamati a recitare in casa d'un defunto, è una funzione che può compiersi indipendentemente dal

Parroco? Nell'affermativa, è altresì lecito ai detti sacerdoti conchiudere l'Ufficio con l'aspersione del cadavere, senza che restino lesi i diritti del Parroco?

R. Nel Codice non troviamo esplicite norme circa gli offici funebri di diritto parrocchiale; vi si dice che è funzione riservata al parroco « lusta funebria persolvere » (can. 462, 5°), e « Sepultura ecclesiastica consistit in cadaveris translatione ad ecclesiam, exsequiis super illud in *eadem celebratis*, illius depositione, etc. » (can. 1204). Anche nell'antico Diritto molto era concesso, in tal materia, alle consuetudini. Crediamo perciò che, dove tali consuetudini esistono, esse debbano osservarsi anche nel caso. Qualora poi non ve ne fosse alcuna in una parrocchia, riteniamo che qualsiasi officio di carattere rituale debba compiersi a dipendenza del parroco, come suggerisce il buon senso giuridico, considerati i rapporti fra lui e i suoi figliani, specialmente in morte e dopo morte. Anzi, quanto agli offici da compiersi anche con esterna parvenza liturgica, come l'officio e l'aspersione sul cadavere, presieduti da sacerdote in stola, sembra provvedere il decreto generale della S. C. dei Riti, 23 aprile 1895, n. 3854, II: « Ius et onus inesse semper... parocho induendi stolam et *officia omnia* persolvendi super cadavere defuncti ad suam pertinentis ecclesiam, *usque dum*, e loco obitus, ingressus fuerit ecclesiam tumulantem ». Diciamo *sembra provvedere*, perchè quell'*usque dum* è chiaro che indica il termine *in quem* vanno a finire quello *ius* e quell'*onus*: ma il termine *a quo* incominciano non è che oscuramente incluso nelle altre parole: *e loco obitus*, prestandosi in qualche modo esse all'interpretazione: « e loco obitus *in quo* etiam ius et onus est parocho officia persolvendi, etc. ».

BREVI RISPOSTE.

25. È da riprovarsi l'uso, che si va introducendo in alcuni luoghi, di far rispondere *Amen* ai fedeli che si comunicano: ciò è riservato dal Pontificale soltanto alla comunione dei neo-ordinati: fuori di questo caso bisogna stare al Rituale Romano, in cui l'*Amen* fa parte della formola recitata dal Sacerdote che comunica.

26. Nel rito della Benedizione che il Vescovo dà *post homiliam* quando pontifica, la rubrica prescrive che il Diacono canti il *Confiteor*; in quello della Benedizione papale la rubrica nulla dice. Non essendo pertanto cosa proibita, anche in quest'ultimo si potrà conservare l'uso di cantar il *Confiteor*, tanto più se si teme che l'omissione possa destare ammirazione o che possa attribuirsi a dimenticanza o negligenza.

27. I privilegi già concessi dalla S. C. dei Riti, p. es. quello di cantar Messa votiva solenne di qualche santo nella solennità esterna, trasferita nella domenica successiva, restano in vigore anche dopo la riforma delle rubriche; purchè non si tratti di casi in cui le rubriche nuove hanno generali disposizioni, dovendosi da tutti ottemperare, a meno che i privilegi ottenuti siano di maggior rilievo o di diversa natura.

28. La *paroecia* non è luogo, ma frazione di luogo, intendendosi per « locus » la « civitas, oppidum, pagus », ecc. Quindi il santo « patronus alicuius paroeciae » non potrà dirsi « patronus loci », nè la sua festa può avere gli stessi diritti liturgici, del rito doppio di I cl. con ottava, che compete al « patronus loci ».

29. Quando la S. Sede condanna un libro, l'autore è obbligato già per legge naturale, dovendo riparare lo scandalo pubblico, a fare atto pubblico di sottomissione, che, com'è noto, la S. Sede si affretta ad annunziare. Appunto per l'evidenza di tale legge naturale, non esiste, (almeno non abbiamo saputo trovarla) legge positiva che imponga quest'obbligo. Si osservi peraltro che nel caso può applicarsi nel modo più ovvio la sanzione del can. 2315, osservando però la relativa procedura che pone al punto iniziale un'esplicita *monitio*.

30. Negli oratorii anche semipubblici e chiese ove non si fa nel sabato santo la funzione con la Messa relativa (anticipata, com'è noto, per quella che dovrebbe farsi nella notte della Resurrezione), non è lecito distribuire la santa Comunione, perchè, ripetiamo, anche quel giorno è *aliturgico:* solo chi partecipa, almeno moralmente, alla Messa, anticipata, potendosi considerare non nel sabato santo, ma in « nocte Resurrectionis »; può comunicarsi giusta il can. 867 § 3. Cfr. *M. E.*, XXXI, 117.

31. Se al parroco ammalato e totalmente inabile al suo ufficio fu nominato dal Vescovo un *Vicarius adiutor* (c. 475 § 2) il parroco, nella sua parrocchia, sebbene non possa più esercitare atti di giurisdizione, non perde i diritti suoi, diciamo così, onorifici, e può quindi vestire gli abiti corali con mozzetta o altro che gli convenga, nelle funzioni ecclesiastiche; non può però vestire la stola, mentre il vicario la porta nell'esercizio del suo ministero, specialmente nel presiedere a cortei funebri; salvo, in altre circostaze, il diritto che vi fosse nel luogo, di portarla come mero distintivo parrocchiale.

32. È necessario far precedere alla S. Messa che si celebra il sabato santo, anche nelle chiese non parrocchiali, per completare le funzioni del giorno, le altre parti liturgiche (Benedizione del fuoco, *Exultet*, Profezie, Litanie). Non è necessario, invece, che abbiano avuto luogo le funzioni dei due giorni precedenti.

33. Il titolo di Arciconfraternita, tanto *ad honorem* quanto effettivo, non esenta il sodalizio dalla giurisdizione parrocchiale in ciò che riguarda il diritto di tumulazione dei proprî confratelli defunti: la elezione di sepoltura non si *presume* in alcun caso.

34. Una Provincia regolare, che ha per territorio metà delle diocesi d'una regione, non compatto, ma sparso, può applicare il decr. 22 maggio 1914 con cui la S. C. dei Riti concede il privilegio ai Santi e Beati proprî di una Provincia di celebrare le loro feste con rito maggiore di quello assegnato per tutto l'Ordine, considerando come proprî, all'effetto di usufruire del privilegio concesso dal citato decreto, solamente i Santi o Beati che si venerano nei luoghi ai quali si estende la giurisdizione provinciale, e non nell'intera regione.

35. Ripetiamo ancora che nella celebrazione delle Messe deve tenersi conto esclusivamente della volontà dell'offerente: se questi ha ordinato 30 messe gregoriane, non può in alcun modo supplirsi all'avvenuta interruzione con *una* o *più* messe celebrate all'altare gregoriano, neppure con la concessione di Pio X circa l'ultima domenica di giugno. Bisogna quindi ricorrere alla S. Sede nei singoli casi.

36. Il c. 414 circa le vacanze di tre mesi, non può applicarsi ai capitoli che hanno il servizio a turno di settimane, com'è evidente, dicendosi nel canone « *quotidiano* servitio adstricti ».

37. La natura della giurisdizione dei giudici sinodali è assai controversa; peraltro, sebbene si dica nel can. 1594 che essi « potestate ab Episcopo delegata partem habent in litibus iudicandis », ciò non toglie che il loro *tribunale* sia tribunale *ordinario* diocesano (cfr. tit. del cap. I), a differenza dal tribunale *delegato* di cui al cap. IV. Quindi è certissimo che dalla loro sentenza non si dà appello al Vescovo, ma si procede al tribunale di secondo grado o ulteriore.

38. Il ricorso, non appello (c. 1880, 6°), da sentenze incidentali che non hanno forza di definitive, o il cui gravame possa ripararsi nella definitiva, va fatto allo stesso tribunale, che può correggerla (1841): solo per le altre in cui v'ha vero appello si ricorre legittimamente al grado superiore (1883).

39. Quando la causa è giudicata *in merito* da un tribunale di primo grado, *si può* senz'altro appellare alla S. R. Rota (c. 1599 § 1, 1°), come si può adire il secondo grado (1594 s.). Finchè non intercede il giudizio *in merito*, non si può adire la Rota senza una commissione pontificia da ottenere dalla S. Sede (1663 § 2). La pronunzia su la suspicione non è certo pronunzia sul merito (c. 1614): può però aprire l'adito a ottenere la detta commissione pontificia.

40. L'Ufficiale, a norma del c. 1577, § 2, ha la presidenza e direzione nel tribunale *ordinario* collegiale « in causa quae agitur »; non ha quindi

ingerenza nelle cause commesse a giudici sinodali unici, nè a tribunali collegiali *delegati* di cui egli non faccia parte. La responsabilità dell'amministrazione della giustizia deve esser qui lasciata intera a chi presiede; in solido, se del caso, al Promotore di giustizia, costituito appunto « pro legis et iustitiae tutela ».

41. Nel *Rituale Romanum* ed. tip. 1913, « Ordo Baptismi Parvulorum », soltanto al n. 3 *Exi ab eo* e al n. 27 « Si non es baptizatus » trovasi esplicitamente indicato il cambiamento secondo il sesso, rispettivamente con (vel ab ea) e (— a): in tutto il resto non si trova. Ma evidentemente non ne segue, che, dovendosi battezzare una bambina, debba recitarsi ut iacet: p. es. « electum tuum Helenam; famulo Dei Ioanna », il che sarebbe semplicemente ridicolo. Ne segue soltanto che il Rituale qui, come altrove, è imperfetto (v. Rubrica sotto il n. 27). Invece nell'« Ordo exsequiarum », riguardo a ciò, tutto sta in regola.

42. Quando si celebra per più defunti maschi, e a costoro si aggiunge una sola femmina, l'orazione nella Messa di requie dovrà modificarsi secondo il dec. S. R. C., 4074, VII: « Dicatur *famulorum et famulae tuae* quando non exprimuntur nomina; secus dicatur *famulorum tuorum* N. N. *et* N. ».

43. Le orazioni ai nn. 16 e 17 del Messale tipico pro defunctis, si possono adoprare ad libitum del Celebrante, quando applica pro pluribus e non vi sia altra orazione determinata, come v'è, p. es., nell'Anniversario.

44. Non può tollerarsi, com'è ovvio, che, quando una Confraternita si reca all'Adorazione del SS.mo esposto solennemente, si volga la faccia del Crocifisso ai confratelli, e il tergo, benchè coperto col pannetto, al SS.mo; si deve invece, com'è costume universale, tenere la croce e crocifisso da un lato dell'altare.

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI DEL CONCISTORO. — Addì 7 marzo il S. P. ha tenuto *Concistoro Segreto* in cui ha dapprima pronunziata una Allocuzione latina di cui ecco la versione:

« Ci è sommamente grato di vedervi radunati intorno a Noi in questo Augusto Consesso ed avere una nuova occasione per intrattenerci con voi degli interessi della Chiesa e del bene delle anime alle nostre cure affidate.

« Così ci fosse dato di potervi mettere a parte di cose liete; ma pur

troppo la tristezza dei tempi non ce lo consente, ed i disordini e le lotte che continuano ad infierire in varie parti del mondo ci sono causa di gravi preoccupazioni.

« Solleciti come sempre di portare per quanto ci fu possibile rimedio a questi mali, non abbiamo tralasciato alcuna occasione per contribuire alla restaurazione e pacificazione sociale, che più volte nei secoli passati è stata opera della Chiesa ed effetto dei suoi insegnamenti. Ed è perciò che profittammo testè della celebrazione del 7° Centenario dell'istituzione del Terz'Ordine Francescano per invitare il mondo intero a quello spirito di abnegazione e di carità cristiana con cui S. Francesco d'Assisi, acceso dal desiderio di ricondurre le anime a Dio, aveva portato così efficace rimedio ai disordini del suo secolo.

« Invero mai come adesso è necessario richiamare alla pratica del disinteresse e dell'amore fraterno questa povera umanità, prima travagliata dal flagello della guerra, e ora agitata dalla cupidigia dei beni terreni, e dalle passioni politiche, mai come oggi è necessario porre colla riforma cristiana dell'individuo, un argine efficace al paganesimo che s'infiltra praticamente in tutte le manifestazioni della vita pubblica e privata. Se è vero infatti che è cessata la guerra guerreggiata, tuttavia una sicura e durevole pace non è per anco venuta a consolare il mondo, e tanto meno è ritornata nelle famiglie, nelle classi sociali e nelle nazioni, quella tranquillità e quell'ordine che nasce dallo spirito di fratellanza e di solidarietà cristiana. Assistiamo tuttora al doloroso spettacolo di lotte fratricide fra gli stessi cittadini, di popoli nati e cresciuti quasi sullo stesso territorio e che pur se lo disputano a palmo a palmo, ed erigono tra di loro un muro di odî e di inimicizie. Vediamo pure intensificarsi antiche e latenti contese nazionali con impiego di violenze che non possono conciliarsi con le norme dell'umanità e della moralità e che Noi, da qualunque parte provengano, deploriamo.

« È ormai da tutti riconosciuto che le norme della pace faticosamente elaborate dalla politica rimarranno scritte sui trattati, ma non potranno mai diventare cosa viva e vitale, nè aver forza e vigore, nè penetrare le coscienze se, oltre ad essere basate sui principî della giustizia e dell'equità, non avviene nelle menti e nei cuori la rinascita di quei principî che hanno trasformato il mondo da pagano in cristiano, e che al tempo di S. Francesco di Assisi hanno risanato e rinnovellato una società piena di disordini e di corruzione. Soltanto dal dominio delle proprie passioni nascerà l'ordine interno dell'individuo, base dell'ordine sociale; soltanto dalla pratica cristiana dell'amor fraterno rinascerà tra le classi sociali e tra i popoli la mutua fiducia che è fonte di pace vera e durevole.

« Questo cristiano rinnovamento di costumi, che da se stesso porterà la pace e la tranquillità sulla terra, Noi lo invochiamo ardentemente dalla bontà divina, desiderando in pari tempo che la ricorrenza che celebreremo diffonda lo spirito francescano.

« Ed ora, Venerabili fratelli, prima che veniamo alla nomina dei Vescovi, abbiamo pensato di aggregare al Vostro nobilissimo Collegio sei illustri personaggi.

« Essi sono: *Francesco Ragonesi*, Arcivescovo tit. di Mira, Nunzio Apostolico in Spagna; *Michele De Faulhaber*, Arcivescovo di Monaco e Frisinga; *Dionisio Dougherty*, Arcivescovo di Filadelfia; *Giovanni Benlloch y Vivò*, Arcivescovo di Burgos; *Francesco d'Assisi Vidal y Barraquer*, Arcivescovo di Tarragona; *Carlo Giuseppe Schulte*, Arcivescovo di Colonia ».

Dopo la formola della creazione dei nuovi Cardinali, avvenne l'opzione del Card. Lafontaine pel titolo dei SS. XII Apostoli: quindi il S. P. proclamava fra gli altri i seguenti

NUOVI VESCOVI. — Mr. Luigi Mostyn, già vesc. di Menevia arciv. di *Cardiff* (Inghilterra); mons. Gius. Herrera y Pina, già vesc. di Tulancingo, arciv. di *Linares* (Messico); mons. Vinc. Casanova y Arrol, già vesc. di Almeria, arciv. di *Granata* (Spagna); mons. Bernardo Pizzorno, vesc. di *Luni, Sarzana* e *Brugnato;* mons. Fiorenzo Cervino y Gonzales, vesc. di *Orense* (Spagna); mons. Federico Vallega, arciv. di *Smirne;* mons. Salvatore Bella, già vesc. di Foggia, vesc. di *Acireale;* mons. Gius. Castelli, già vesc. di Susa, vesc. di *Cuneo*; mons. Leopoldo Lara, vesc. di *Tacambara;* mons. Achille Grimaldi, vesc. di *Tricarico*.

Addì 10 marzo ebbe poi luogo col consueto solenne cerimoniale il *Concistoro Pubblico* per l'imposizione del Cappello ai tre nuovi cardinali presenti: De Faulhaber, Dougherty, Schulte, durante la quale cerimonia fu perorata la causa di beatificazione del ven. *Giustino De Jacobis*; quindi il *Concistoro Segreto*, in cui il S. P., chiusa prima la bocca ai nuovi Cardinali, ha preconizzato ancora: mons. Pietro Benedetti, arciv. tit. di Tiro, Delegato Ap. al Messico; mons. Ant. Cirillo Stojan, arciv. di *Olmütz* (Czeco-Slovacchia); mons. Ottone R. Castro, arciv. di *S. Giuseppe di Costarica;* mons. Antonio Monestel, vescovo di *Alajuela* (Costarica); mons. Augusto Schwertner, vesc. di *Wichita* (St. Un. Am.); mons. Carlo Lecomte, vesc. di *Amiens* (Francia); mons. Luigi Gamy O Cap., vesc. di *Port Victoria* (Oceania).

In seguito Sua Santità ha aperto, secondo il consueto, la bocca ai novelli Porporati, e quindi si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese di *Cardiff, Smirne, Linares, Granata, Olmütz* e *S. Giuseppe di Costarica*.

Finalmente il Santo Padre ha posto l'anello cardinalizio ai prefati E.mi Cardinali, ed ha assegnato i seguenti Titoli Presbiteriali: all'E.mo de Faulhaber, *Santa Anastasia;* all'E.mo Dougherty, *SS. Nereo e Achilleo;* all'E.mo Schulte, *SS. Quattro Coronati.*

Ai medesimi sono state assegnate le seguenti S. Congregazioni: Sacramenti, Concilio, Riti, Seminari e Studi, per l'E.mo De Faulhaber; Sacramenti, Prop. Fide. Riti, Orientale per l'E.mo Dougherty; Prop. Fide, Cerimoniale, Seminari e Studi per l'E.mo Schulte.

I NUOVI CARDINALI. — L'E.mo **Francesco Ragonesi** nato in Bagnaia (Viterbo) il 21 dicembre 1850, ricoprì, con generale soddisfazione, l'ufficio di Vicario Generale nella sua stessa diocesi. La Santa Sede nel 1904 lo elevò alla dignità Arcivescovile, inviandolo Delegato Apostolico presso la Repubblica di Colombia. In quell'importante campo di azione potè maggiormente esplicare le sue elette doti a segno da ricevere pubblici encomi nello stesso Parlamento; diffuse molto e perfezionò l'opera delle Missioni fra gl'indigeni. Promosso quindi alla Nunziatura di Madrid, nella complicata situazione, che era venuta a formarsi in seguito all'opera di Canalejas, mons. Ragonesi dimostrò tanta prudenza e tanto tatto da conciliarsi la stima e l'ammirazione degli uomini di tutti i partiti e specialmente della Real Corte.

Tutto ciò fu debitamente apprezzato dal S. Padre, il quale ha voluto che la S. Porpora venisse a coronare un'opera sì lungamente spesa a vantaggio della Chiesa e delle anime.

L'E.mo **Michele de Faulhaber** nacque il 5 marzo 1869 a Heidenfeld (Baviera). Nel Seminario Vescovile si distinse per pietà e ingegno e ottenne la laurea di Teologia colla qualifica « summa cum laude ». Ordinato sacerdote si dedicò da principio alla cura delle anime, ma poco dopo fu dal suo Vescovo destinato alla formazione del Clero, coll'ufficio di Prefetto nel Seminario. Nel 1896 fu inviato a Roma per perfezionarsi negli studi ecclesiastici e fu prima Cappellano e poi Vice-Rettore dell'Istituto di Santa Maria dell'Anima. Potè così maggiormente informarsi a quel tenero e filiale amore per la Santa Sede, che fu sempre una delle sue più belle caratteristiche, e conoscere sempre meglio la pratica delle Congregazioni Romane e della lingua italiana. In seguito intraprese, a scopo di studio, viaggi in Inghilterra, Spagna ed Oriente, e seppe acquistarsi quella universale ed equilibrata conoscenza dei bisogni dei tempi, che si nota in tutti i suoi scritti. Dopo alcuni anni d'insegnamento all'Università di Würzburg, dove si mostrò insuperato cultore degli studi patristici, fu nel 1903 destinato come professore di Esegesi del Vecchio Testamento nella Facoltà Teologica dell'Università di Strasburgo, allora eretta.

Ivi si cattivò la stima universale, sia per la profonda dottrina, come per lo zelo con cui si dedicò alla cura delle anime, specialmente degli studenti, mediante corsi di prediche, esercizi spirituali e conferenze, rivelando preziosissime qualità oratorie. Sono a tutti noti i suoi magistrali discorsi tenuti nelle adunanze e nei Congressi Cattolici della Germania.

Nel 1910, poco più che quarantenne, fu elevato all'antica e celebre Chiesa Cattedrale di Spira, è colla sua prudenza e col suo chiaro ingegno si acquistò un posto preminente nell'Episcopato tedesco. Nel 1917 la sua promozione alla Sede Arcivescovile di Monaco-Frisinga veniva a soddisfare la comune aspettazione; ed in verità le opere da lui compiute dipoi a bene della Chiesa attestano quanto era saggia e meritata quella scelta. Prescindendo da quanto egli ha fatto per sviluppare la vita spirituale nel clero secolare e regolare e nei fedeli, basterà accennare alla posizione da lui presa per difendere la scuola confessionale, proteggere dai pericoli la gioventù universitaria, sviluppare le organizzazioni cattoliche, la buona stampa e le opere sociali, portando in tutte queste intraprese il contributo del suo forte e chiaro ingegno o della sua profonda coltura. In una serie di conferenze, tenute recentemente in Monaco, dinanzi ad una densa folla di tutti i ceti, egli dimostrò che soltanto nei principî dell'immortale Enciclica « Rerum Novarum » si può trovare una adeguata soluzione della questione sociale.

L'E.mo **Dionisio Dougherty** nacque in Girardville (Archidiocesi di Filadelfia) il 16 agosto 1865. Inviato a Roma nel Collegio Americano del Nord, fu uno dei più cari e stimati allievi del Cardinale Satolli. Ritornato in patria, fu professore di teologia dommatica nel magnifico Seminario di S. Carlo di Filadelfia, occupandosi in pari tempo, con molta alacrità, della predicazione sacra. In seguito alla guerra Ispano-Americana, quando le Isole Filippine passarono agli Stati Uniti, egli fu nominato, nel 1903, Vescovo a Nuova Segovia ed il Card. Satolli volle egli stesso consacrarlo nella Basilica Lateranense.

Quella diocesi povera, abbandonata e senza risorse, fu da lui curata con tanto zelo, che potè, in breve, raggiungere la prosperità di cui ora gode. In poco tempo furono pagati i debiti, costruite chiese ed edifici ecclesiastici ed organizzate le diverse opere parrocchiali. L'attività di Mons. Dougherty si mostrò tanto efficace, che egli fu nel 1908 traslato alla diocesi di Jaro la quale abbisognava di un Vescovo fornito di speciali qualità amministrative. Anche a vantaggio di quella Chiesa egli potè raccogliere, negli Stati Uniti d'America, le grandi somme necessarie a soddisfare agli innumerevoli bisogni

e sviluppare in modo sorprendente la vita religiosa della popolazione. Lo stesso dicasi della diocesi di Buffalo che, sotto la sua saggia direzione, vide riordinata tutta l'amministrazione dei beni, e saldati i debiti che gravavano sulla Cattedrale e sugli altri edifizi ecclesiastici.

L'abilità e lo zelo di mons. Dougherty nell'amministrazione diocesana si mostrò specialmente nella grande Archidiocesi di Filadelfia, ove egli fu promosso nel 1918 e dove già tante opere attestano le eminenti qualità del distinto Prelato, qualità che sono coronate da una filiale e tenerissima devozione verso la S. Sede.

La carità e lo zelo di Mons. Dougherty rifulsero specialmente nell'ultima epidemia influenzale, che infierì nella città di Filadelfia, ove egli mobilitò, si può dire, tutto il clero diocesano, compresi i chierici del Seminario, pel soccorso spirituale e temporale dei poveri infermi.

L'E.mo **Giovanni Benlloch y Vivo** nacque in Valenza il 30 dicembre 1864. Sortì da natura belle ed affabili maniere, le quali lo fanno amare e stimare da quanti l'avvicinano. Fornito di ottimi studi, fu, ancor giovane, elevato alla dignità Vescovile e nominato nel 1901 ad Amministratore Apostolico di Solsona. In tale delicato ufficio egli si fece così stimare, che nel 1906 fu trasferito all'importante sede di Urgell.

Valente oratore, destro nel maneggio degli affari, fu infine il 7 gennaio 1919 promosso all'importantissima Sede Metropolitana di Burgos, ed ora la S. Porpora viene a coronare i suoi meriti e mostrare l'alta stima di cui gode presso tutta la nazione spagnuola.

L'E.mo **Francesco d'Assisi Vidal y Barraquer** nacque in Cambrils, Archidiocesi di Tarragona, il 3 ottobre 1868, da distinta ed agiata famiglia. Fece i suoi studi nel collegio dei PP. Gesuiti, si ascrisse alla facoltà di giurisprudenza nell'Università di Barcellona, riportandone, con lode, i relativi gradi.

Fornito della laurea di avvocato, e ben provvisto di beni di fortuna e di preziose aderenze personali e familiari, vedeva aprirsi dinanzi una bella carriera nel mondo. Ma rispondendo alla voce del Signore volle abbracciare lo stato ecclesiastico. Finito il suo corso di teologia, fu nominato *fiscale* nella Curia Arcivescovile di Tarragona, e tanto si fece notare per fine discernimento, pietà sacerdotale e zelo che, giovane com'era, fu scelto per l'importante carica di Vicario Generale di quella Archidiocesi. Le sue belle qualità richiamarono su di lui l'attenzione della S. Sede, cosicchè quando nel 1913 essa ebbe da provvedere all'amministrazione apostolica di Solsona, lo scelse a tale ufficio, elevandolo in pari tempo alla dignità Vescovile, e sei anni dopo all'Arcivescovato di Tarragona.

L'E.mo **Carlo Giuseppe Schulte** nacque in Velberb, diocesi di Paderborn, il 17 settembre 1871. Appena ordinato sacerdote si occupò per cinque anni della cura spirituale degli operai delle miniere di Witten, acquistando quella profonda conoscenza dei bisogni della popolazione operaia, che lo rende uno dei più competenti nello studio della questione sociale. Pubblicò un lavoro assai stimato su « Teodoreto di Ciro come apologeta » e poco dopo fu nominato professore di Apologetica nel Seminario Maggiore di Paderborn. Pareva che, per le belle disposizioni agli studi, la sua via fosse quella dell'insegnamento; ma morto nel 1909 mons. Schneider, Vescovo di Paderborn, egli fu eletto, appena trentottenne, a suo successore.

Acquistossi ben presto un posto preminente tra l'episcopato tedesco, il quale lo scelse a Segretario della Commissione incaricata dello studio delle questioni sociali. La sua grande attività ed il suo illuminato zelo ebbero un campo adeguato nella vastissima diocesi di Paderborn, che egli trovò modo di visitare più volte, rendendosi conto dei molteplici bisogni. Con geniali iniziative — ad esempio le riunioni periodiche del clero — riuscì ad intensificare e promuovere le varie opere religiose della Diocesi. Anche le scienze sacre trovarono in lui un esimio cultore ed il suo seminario è divenuto un centro di lavori scientifici nel campo della sana dottrina. Per suo impulso la dotta rivista « Teologia e Fede » acquistò grande rinomanza. Ma le esimie doti di mons. Schulte rifulsero, specialmente, nell'instancabile operosità, da lui svolta durante la guerra con la preziosa collaborazione del clero. Nel Convitto teologico Leonino egli eresse un ufficio di assistenza religiosa per i prigionieri di guerra, e con ammirabile spirito di sacrificio, egli potè portare non lievi conforti ai prigionieri stessi ed alle loro famiglie, di che ottenne pubblici e ripetuti encomi da parte della S. Sede.

L'Arcidiocesi di Colonia, che seguiva con molta attenzione e stima l'opera di monsig. Schulte, fu ben lieta di salutarlo, lo scorso anno, come successore del piissimo Cardinale de Hartmann. Anche in questa importantissima vigna del Signore egli ha già dato un vigoroso impulso alle opere diocesane.

NECROLOGIO. — Il 24 marzo, dopo lunga malattia serenamente sopportata, decedette santamente, nel suo palazzo arcivescovile l'E.mo card. *Giacomo Gibbons*, arcivesc. di Baltimora. Era nato in quella stessa città di modesta famiglia nel 1834; ordinato sacerdote si distinse particolarmente per la sua attività di scrittore d'apologia e di ascetica, nonchè per lo zelo nel diffondere il cattolicismo, sicchè nel 1868 veniva nominato Vicario Apostolico della Carolina Sett. col tit. vesc. di Adramittio; appena quattro anni dopo fu

trasferito alla sede residenziale di Richmond, ove fece sì bella prova, che l'arciv. di Baltimora, Roosevelt, trovandosi infermo e desiderando assicurarsi del successore, lo domandò suo coadiutore e lo ottenne, appena quattro mesi prima della sua morte, il 25 maggio 1877. La sua azione, particolarmente sociale, oltrepassò di molto i confini della sua diocesi, e scongiurò gravissime contese e scioperi con prudenti arbitrati. Il S. P. Leone XIII che lo vedeva sì bene coadiuvare l'attuazione pratica delle dottrine delle sue gloriose encicliche, nel 1886 lo creò cardinale del titolo di S. M. in Trastevere, che ritenne fino alla morte. Nel 1911, tra l'universale esultanza degli americani celebrò le sue nozze d'argento cardinalizie e nel 1918 quelle d'oro nel suo episcopato. Al lutto della sua scomparsa si è associato con nobilissime parole lo stesso presidente Harding, e il Senato degli Stati Uniti ne ha commemorato degnamente la lunga eoperosa attività che speriamo avrà ricevuto già dal Signore il meritato guiderdone. Sono pure defunti:

25 genn., mons. Rodolfo Caroli, internunzio in Bolivia; 31 dic., mons. Paolo Padilla y Barcena, vesc. di *Tucuman*; mons. Celestino Sora, vesc. di *La Paz*; mons. Tommaso Whiteside, arciv. di *Liverpool*; 2 febb., mons. Simone Pereira vesc. di *Léon* (Nicaragna); 3 id., mons. Felice Béguinot, vesc. di *Nimes*; 7 id., mons. Giov. Farelly, vesc. di *Cleveland* e mons. Guglielmo Jones, vesc. di *Portorico*; 12 id., mons. Sabatino Giani, vesc. di *Livorno*; 22 id., mons. Giuseppe Doubrava, vesc. di *Königgrätz* (Boemia); 19 marzo, mons. Pietro M. Belmont, vesc. di *Clermont*; 20 id., mons. Timoteo Hernandez, vesc. di *Guadix* (Spagna).

FATTI DEL MESE.

Per quel che riguarda le condizioni internazionali dobbiamo registrare l'insuccesso della Conferenza di Londra terminata col rifiuto opposto dalla Germania alle condizioni che l'Intesa voleva imporle per definire il problema delle riparazioni. In conseguenza si sono già cominciate ad applicare le sanzioni previste, sia territoriali occupando ancora Düsseldorf, Ruhrort e Duisburg col loro interland su la destra del Reno, e separando con una linea doganale le terre occupate dal resto della Germania, sia le economiche, sequestrando in mano dei creditori della Germania il 50 %: fin qui soltanto l'Inghilterra ha votato e messo in atto tale misura; la Francia e il Belgio l'hanno solo votata; l'Italia e il Giappone non l'hanno ancora votata; gli Stati Uniti hanno elevato una protesta per la loro preterizione. Neppure la Grecia ha accettato il *modus vivendi* che le si proponeva con la Turchia, non volendo rinunziare ad alcun punto circa il dominio di Smirne attribuitole dal trattato di Sèvres: l'Intesa l'ha così abbandonata a se stessa, ed essa ha ricominciato la guerra contro i turchi; i primi successi le si annunziano favorevoli; ma

sarà pure così, quando l'offensiva trarrà l'esercito greco lontano dalle sue basi? Staremo a vedere.

Circa le condizioni interne dei singoli Stati europei accenniamo di volo alla repressione della insurrezione antibolscevica di Kronstadt: il regime dei Soviety, che ne sembrava prossimo a crollare, ha quindi resistito: più che dagli attacchi esteriori, la sua fine dovrà attendersi dal suo sfasciamento interno; anche i suoi capi temono vicino questo, e confessando i loro errori, tentano ripararli, p. es., restituendo le officine ai loro proprietari... ma saranno in tempo? La Polonia ha finalmente firmata la pace con la Russia, il 19; ma l'indomani la gioia della notizia venne turbata da quella che il plebiscito per l'Alta Slesia era stato complessivamente favorevole alla Germania, nella proporzione del 70 %; poichè però, in alcune regioni, specialmente del bacino carbonifero, la maggioranza fu pei polacchi, si parla di una spartizione (non se ne sarebbe parlato, forse, se il risultato complessivo fosse stato anche per un sol punto favorevole alla Polonia); la decisione è rimessa al Consiglio supremo dell'Intesa. In Germania, all'indomani del ritorno di Simons dalla conferenza di Londra e della applicazione delle sanzioni, sono scoppiati fieri moti comunistici, specie nel distretto di Eisleben e di Mannsfeld; ma l'energico contegno del governo li ha repressi. L'Ungheria in questi ultimissimi giorni ha veduto tornare improvvisamente dal suo esilio svizzero l'ex imperatore e re, Carlo IV d'Absburgo; l'Assemblea nazionale, con a capo il gen. Horthy, ha ricusato di cedergli i poteri; ma rimane assai problematico se la cosa finirà così. In Italia, siamo ancora a deplorare il periodo di turbolenze e rappresaglie, con stragi fratricide, fra comunisti e fascisti, iniziato con la gesta sanguinosa al Consiglio comunale di Bologna; episodi culminanti nel mese, la sommossa di Firenze e la bomba esplosa al « Diana » di Milano, con morte di venti persone; in mezzo, la strana commedia della missione bolscevica commerciale a Roma! Intanto la Camera, dopo vani tentativi di rovesciare il ministero, si è chiusa per le vacanze pasquali; forse nel prossimo fascicolo dovremo tesserne il necrologio. Anche l'Inghilterra è sotto la minaccia di un gravi simo sciopero minerario, che, prendendo occasione dalla necessaria diminuzione di stipendio dei minatori, mira ad ottenere il trapasso delle miniere carbonifere alla gestione statale; nè intanto ha tregua la tragica guerra civile in Irlanda. Neppure la Spagna, sì tenacemente neutrale nella grande guerra, può godere la pace interna: una nefasta prova se ne ha nella barbara uccisione del presidente del Consiglio, Edoardo Dato, avvenuta il giorno 8.

Bene dunque ha riassunto l'attuale stato di cose il S. P. Benedetto XV nella Allocuzione Concistoriale, dicendo che « belli nondum usquequaque resedit furor, civilesque motus et populorum certamina multifariam ardescunt ». Noi cattolici non ne dobbiamo trarre altra conseguenza che rinsaldarci nei nostri propositi di concordia e di pace, da ottenersi specialmente con la mortificazione e la preghiera al grande Risorto a cui sola luce « fugat odia, parat concordiam, curvat imperia ».

N. B. — Essendo imminente la pubblicazione di una nuova edizione del Messale, in cui, come ci si afferma, non mancheranno ritocchi alla edizione tipica, crediamo meglio soprassedere un po' per le promesse note al Messale stesso.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi 45